



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 275 CSAT 19
DEL 07 FEBBRAIO 2017

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Errata corrige – Si ripubblica il dispositivo relativo al procedimento di seguito indicato (già sul C.U. n° 252/17 CSAT del 24/01/2017), per restituzione della tassa reclamo versata.

Appello 81/A

A.C.S.D. LA T.A.N.A. F.C. (AG) avverso inibizione fino al 30/04/2017 dei dirigenti sig.ri Gerlando Frumosa e Antonino Iacona ed avverso squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Pasquale Dimora, Alfonso Farruggia, Domenico Ignazio Urso e Vita Salvatore - Campionato 3^a Cat. Gara Città di Sambuca di Sicilia/La T.A.N.A. del 08/01/2017 – C.U. n° 39 del 12/01/2017.

OMISSIS

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ignazio Domenico Urso; ed in tre gare le squalifiche rispettivamente inflitte ai sig.ri Alfonso Farruggia, Salvatore Vita e Pasquale Dimora, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata (€ 130,00).

APPELLI

Collegio 1

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Gianfranco Vallelunga e Giovanni Bertuglia, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 07 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 88/A

A.D.P. SINAGRA CALCIO (ME) avverso squalifica per 5 gare ai calciatori Gaudio Giovanni e Leone Antonino e inibizione fino al 21.4.2017 al dirigente Sig. Pullella Nunzio - gara di campionato Promozione Gir. "B" A.S.D. Real Finale/A.D.P. Sinagra Calcio del 21.1.2017 – Comunicato Ufficiale n. 255 del 24.1.2017.

Con appello ritualmente proposto, l'A.D.P. Sinagra Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte in quanto sproporzionate rispetto agli accadimenti.

La reclamante evidenzia che le condotte poste in essere dai propri calciatori Gaudio Giovanni e Leone Antonino sarebbero state dettate dalla necessità di ottenere chiarimenti in merito ad alcune decisioni arbitrali, senza tuttavia sfociare in comportamenti violenti o minacciosi. Sostiene anche che il proprio dirigente Sig. Pullella Nunzio non avrebbe avuto alcun diverbio o contatto di natura fisica con la terna arbitrale.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il

comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dopo aver esaminato gli atti ufficiali, è emerso che al termine dell'incontro il calciatore Leone Antonino, già espulso dal campo al 46° del secondo tempo per comportamento scorretto, aspettava l'arbitro nei pressi degli spogliatoi e profferiva nei suoi confronti minacce e insulti.

In particolare, dall'esame congiunto dei rapporti degli assistenti si evince anche che al termine della contesa il calciatore Gaudio Giovanni offendeva pesantemente l'AA1, invitava i propri compagni a non stringere la mano alla terna arbitrale insultandola e successivamente ingiuriava e minacciava anche l'AA2. Inoltre il dirigente Pullella Nunzio aggrediva verbalmente all'interno degli spogliatoi entrambi gli assistenti e spintonava l'AA2.

Alla luce di quanto appena dedotto ritiene Questa Corte che, per quanto le asserzioni della reclamante non trovino riscontro negli atti ufficiali, il reclamo proposto possa essere parzialmente accolto limitatamente alla posizione del calciatore Leone e vada di contro rigettato per le altre posizioni.

Esaminato l'art. 19 co 4 lett. A) C.G.S. la sanzione inflitta al calciatore Leone Antonino appare meritevole di una lieve riduzione risultando la condotta ingiuriosa e irrispettosa, seppure aggravata dalle minacce, limitata ad un unico episodio non violento.

Di contro, esaminati gli artt. 19 co 4 lett. A) C.G.S. e 73 co. 4 N.O.I.F la squalifica inflitta al calciatore Gaudio Giovanni appare proporzionata e non meritevole di alcuna riduzione in considerazione dell'aggravante dei plurimi comportamenti offensivi, ingiuriosi e minacciosi e del ruolo di capitano rivestito.

Infine, in merito alla durata dell'inibizione inflitta al dirigente Pullella Nunzio, Questo Collegio ritiene che la valutazione fatta dal Giudice di prime cure circa la natura e la gravità dei fatti commessi, così come previsto dall'art. 19 comma 1 lett. H) C.G.S., appare corretta e proporzionata agli accadimenti per come descritti in referto

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, riduce a 4 gare la squalifica inflitta al calciatore Leone Antonino e conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 89/A

A.S.D. TROINA (EN) - Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fernandez Cipolla Lautaro Aloy - Campionato Eccellenza Girone "B", Gara Troina/Parmonval del 25/01/2017 - C.U. n. 261 del 27/01/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Troina impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta incongrua in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato, in quanto il gesto messo in atto dallo stesso non risulta connotato da alcuna violenza. Per la qualcosa chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara il sig. Fernandez Cipolla Lautaro si avvicinava ad un avversario con fare minaccioso e giuntogli vicino poggiava la sua fronte a quella dell'avversario colpendolo con una manata al collo e spingendolo all'indietro. In ragione di quanto sopra si creava un momento di confusione per cui non era possibile notificargli il relativo provvedimento disciplinare di espulsione, provvedimento che veniva successivamente notificato al Dirigente accompagnatore del Troina.

In ragione di quanto sopra appare evidente che quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, poiché il comportamento posto in essere dal sig. Fernandez Cipolla Lautaro in danno di un calciatore avversario va certamente inquadrato in un comportamento violento, che viene sanzionato dal C.G.S. con una squalifica non inferiore a tre gare (comma 4 lett. b) dell'art.19 C.G.S.). Con la conseguenza che la sanzione risulta congrua e non è suscettibile della benché minima riduzione non riscontrandosi, dalla lettura del referto, alcun elemento attenuante.

Ne consegue che il gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 90/A

A.S.D. CITTÀ DI CATANIA avverso squalifica per 8 gare complessive (7 gare + 1 gara per recidiva in ammonizioni) al calciatore Platania Simone - gara di campionato Promozione Gir. "D" A.S.D. Sporting Eubea/A.S.D. Città di Catania del 22.1.17 – Comunicato Ufficiale n. 258 del 25/01/2017 .

La Società A.S.D. Città di Catania ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore.

Nella ricostruzione offerta dall'appellante si contestano i fatti così come descritti dall'arbitro nel suo referto evidenziando che il calciatore Platania Simone, dopo aver subito un fallo non sanzionato dall'arbitro, avrebbe chiesto chiarimenti senza colpirlo e senza profferire frasi ingiuriose anche nei confronti di organi federali. Ammette comunque che i chiarimenti sarebbero stati chiesti in modo irruento e offensivo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame del referto evidenzia che al 47° del secondo tempo, dopo una rete segnata dalla squadra avversaria, il calciatore Platani Simone si avvicinava all'arbitro offendendolo e stratonandolo in maniera aggressiva. A seguito della conseguente espulsione, prima di uscire dal campo, offendeva e ingiuriava nuovamente l'arbitro e gli organi federali.

E' evidente che quanto asserito a discolpa dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e pertanto alla luce di quanto appena dedotto questa Corte rigetta il proposto reclamo, in quanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare appena sufficiente a sanzionare le plurime condotte antiregolamentari descritte in referto

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€130,00).

Procedimento 94/A

A.S.D. PRO MENDE CALCIO (ME) Avverso inibizione fino al 28/02/2017 a carico dei dirigenti sig.ri Fortunato Ragusa e Giuseppe Antonio Lipari; squalifica fino al 28/02/2017 a carico dell'allenatore sig. Francesco Russo, squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Marco Lipari e Giuseppe Rappazzo; squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Franco Zullo - Campionato 1° Cat. Girone "C" - Gara Pol. Gioiosa/Pro Mende del 21/01/2017 - C.U. n. 258 del 25/01/2016.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pro Mende impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzioni inflitte risultano

incongrue in relazione a quanto effettivamente posto in essere dai propri tesserati. Secondo l'appellante nessuno tra loro ha posto in essere alcun comportamento oltraggioso e/o minaccioso nei confronti del direttore di gara, limitandosi a chiedere delle spiegazioni in ordine ad alcune decisioni e ciò ad eccezione del calciatore Rappazzo che ha solo protestato veementemente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che 20' del 1° tempo il n. 7 sig. Alessandro Calderone veniva espulso per avere rivolto al direttore di gara una frase dall'evidente tenore irrispettoso, perché quest'ultimo non aveva rilevato un fallo a suo danno.

Alla notifica del provvedimento disciplinare a carico del sig. Calderone l'arbitro veniva avvicinato dal n. 11 sig. Franco Zullo che lo apostrofava con una serie di frasi dall'evidente tenore offensivo; dal n. 6 sig. Marco Lipari che a sua volta lo apostrofava con una serie di frasi dall'evidente tenore irrispettoso e minaccioso; mentre il n.18 sig. Giuseppe Rappazzo, calciatore di riserva, entrava sul terreno di gioco e raggiunto il direttore di gara lo apostrofava con frasi dall'evidente tenore oltraggioso e minaccioso.

Alla notifica dell'espulsione del sig. Rappazzo entravano sul terreno di gioco i sig.ri Fortunato Ragusa, Giuseppe Lipari e Francesco Russo rispettivamente dirigenti ed allenatore del Pro Mende che circondavano il direttore di gara proferendogli frasi dall'evidente tenore offensivo ed irrispettoso. Gli stessi, inoltre, invitavano i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento per quanto attiene le sanzioni a carico dei sigg. Franco Zullo e Marco Lipari, che devono essere rideterminate in termini più equi, mentre non può essere accolto per quanto attiene la sanzione a carico del calciatore sig. Giuseppe Rappazzo (il cui grave comportamento antiregolamentare è ammesso anche dalla stessa reclamante).

Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei dirigenti e dell'allenatore, queste appaiono assolutamente incongrue, atteso che gli stessi non si sono limitati a tenere un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti del direttore di gara ma hanno altresì posto in atto un comportamento antisportivo invitando i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, cosa che è poi effettivamente avvenuta e di cui il Giudice Sportivo Territoriale non ha tenuto in nessun conto ai fini della determinazione della sanzione. Con la conseguenza che si deve procedere alla *reformatio in peius* delle sanzioni loro rispettivamente inflitte, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S., così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Franco Zullo, in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Lipari mentre rigetta il gravame per ciò che attiene la squalifica a carico del sig. Giuseppe Rappazzo.

Ridetermina fino al 15 marzo 2017 l'inibizione a carico dei sig.ri Giuseppe Antonio Lipari e Fortunato Ragusa.

Ridetermina fino al 15 marzo 2017 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Francesco Russo.

Per l'effetto, stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Collegio 2

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Gianfranco Vallelunga e Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 07 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Appello 93/A

A.S.D. VILLAROSA CALCIO (EN), avverso squalifica per tre giornate di gara del calciatore sig. Francesco Diliberti; Squalifica fino al 31/12/2017 dei calciatori sigg. Antonio Cinquegrani e Giuseppe Cordaro; ammenda € 300,00 a carico della società - Campionato 2^a categoria girone "H" - Gara Sommatinese/Villarosa del 26/01/2017 - C.U. N° 264 del 31/01/2017.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Villarosa Calcio, in persona del Presidente pro tempore, contesta la legittimità e la congruità dell'ammenda e delle altre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui molto in sintesi, che la gara poteva regolarmente continuare nonostante l'arbitro sia poi stato di diverso avviso e che i calciatori sanzionati, non hanno commesso quanto loro attribuito dal direttore di gara.

In via istruttoria la Società appellante, che ha chiesto e poi rinunciato all'audizione dibattimentale, ha insistito affinché questa Corte ascolti i dirigenti della squadra ospite e il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che vanno disattese le chieste audizioni di soggetti terzi, in quanto non consentite dal regolamento, posto che il giudizio disciplinare deve normativamente svolgersi sulla scorta degli atti ufficiali di gara.

Al contrario, il rapporto del direttore di gara, che nella fattispecie appare chiaro e circostanziato, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. e a tale disposizione non è ovviamente possibile derogare, pur se è possibile tenere conto di eventuali macroscopiche contraddizioni o inesattezze che possano indurre ad un diverso convincimento ai fini sanzionatori.

In tale rapporto è dato leggere che al 7° del 2° tempo veniva espulso il calciatore sig. Francesco Diliberti che protestava dopo una decisione tecnica e che, una volta espulso, pronunciava una frase irrispettosa.

A seguito di tale provvedimento disciplinare un gruppo di calciatori della Soc. Villarosa circondavano il direttore di gara e tra di essi il sig. Antonio Cinquegrani lo colpiva con "un leggero calcetto frontale nella tibia sinistra". Espulso, anch'egli si allontanava pronunciando una frase minacciosa.

L'arbitro è riuscito inoltre ad identificare, nel gruppo che lo circondava, il calciatore sig. Giuseppe Cordaro, il quale gli dava "un leggero calcetto da dietro nel polpaccio destro". Anche questi, una volta espulso, allontanandosi pronunciava un'espressione minacciosa. Annota infine l'arbitro che gli animi si placavano "grazie all'intervento di un dirigente della Società ospitante".

Da quanto sopra emerge pertanto in modo incontrovertibile la non rispondenza dei motivi dell'appello alle risultanze ufficiali.

Tuttavia, è giusto osservare che la condotta del calciatore sig. Diliberti sia da considerare

a termini dell'art. 19 comma 4 lettera a) e che gli altri fatti, svoltisi in unico contesto, sono ascrivibili ad una manifestazione collettiva di riprovazione e di protesta per una decisione dell'arbitro ritenuta ingiusta, piuttosto che ad una vera e propria azione determinata ad esercitare la violenza che poi si è manifestata, comunque in termini lievi e privi di conseguenze, nei confronti del direttore di gara.

Valga in proposito considerare che i calciatori espulsi si sono subito allontanati e che è bastato l'intervento di un dirigente della squadra ospitante per "placare gli animi" in via definitiva.

Vanno quindi rideterminate le sanzioni irrogate dal primo Giudice, al fine di renderle più adeguate ai fatti descritti, compresa l'ammenda che, comunque, deriva in via "oggettiva" dal comportamento dei tesserati responsabili,

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale determina in € 150,00 la sanzione dell'ammenda, contiene in due giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Diliberti e al 30/06/2017 la sanzione a carico dei calciatori sigg. Antonio Cinquegrani e Giuseppe Cordaro. Ferma restando la già disposta applicazione dell'art. 16 comma 4bis del C.G.S.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 97/A

A.S.D. GIBELLINA (TP) Avverso ammenda € 50,00 e squalifica calciatore sig. Gaetano Sorrentino per quattro gare - Campionato 2^a categoria Girone "A" Gara Custonaci/Gibellina del 28/01/2017 - C.U. n. 267 del 01/02/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Gibellina impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che le sanzione inflitta al proprio calciatore risulta incongrua in relazione a quanto effettivamente accaduto e che l'ammenda non abbia giustificazione posto che la responsabilità per l'ordine pubblico ricadeva sulla Società ospitante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che la sanzione dell'ammenda non è impugnabile a norma dell'art. 45 comma 3 lett. d) C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questa Corte rileva che al 32° del 2° tempo il n. 10 del Gibellina sig. Gaetano Sorrentino è stato espulso avendo insultato l'arbitro dopo una decisione tecnica. Lo stesso, al termine della gara, entrava sul terreno di gioco minacciando e reiterando gli insulti all'indirizzo del direttore di gara.

Avendo il sig. Sorrentino, già espulso, reiterato la propria condotta non regolamentare a fine gara, avvicinandosi nuovamente al direttore di gara, circostanza questa ammessa anche dalla stessa appellante, ne consegue che l'appello non può trovare accoglimento, apparendo la sanzione adeguata e proporzionata alla condotta descritta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto; Con addebito della tassa reclamo non versata.

Appello 98/A

A.S.D. STUDIO DE SANTIS (PA), avverso squalifiche fino al 15 maggio 2017 allenatore sig. Francesco De Santis; per cinque gare calciatori sigg. David Giuseppe Giordano e Manfredi De Santis; per tre gare calciatore sig. Giorgio Cutrona; avverso ammenda di €

250,00 a carico della società - Campionato C5 C2 girone "A" Gara Studio De Santis/Monreale C5 del 28/01/2017 - C.U. n° 267 del 01/02/2017.

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Studio De Santis contesta l'entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale.

Per quanto riguarda le squalifiche, l'appellante evidenzia che esse risultano eccessive non avendo i tesserati sanzionati preso parte alla rissa, purtroppo verificatasi al 23° del secondo tempo. Più in particolare la Società appellante sostiene che i calciatori sigg. Giorgio Cutrona e Giuseppe Giordano di fatto "si sono trovati in mezzo agli altri per cercare di sedare gli animi"; mentre il sig. Manfredi De Santis, data la giovane età, "si è soltanto limitato a stare insieme alla squadra, senza sferrare alcun pugno né calcio".

Quanto all'ammenda, irrogata tra l'altro anche per la scarsa funzionalità dello spogliatoio dell'arbitro, la Società appellante evidenzia che l'impianto sportivo, omologato dalla FIGC, "vanta nomine di prestigio in ambito di strutture sportive palermitane", grazie alla cura impeccabile degli addetti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l'appello risulta privo di motivazione in ordine alla posizione a carico dell'allenatore sig. Francesco De Santis, risultando perciò sul punto inammissibile (art. 33 n° 6 C.G.S.).

Rileva altresì che il rapporto del direttore di gara, che nella fattispecie appare chiaro e circostanziato, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. ed a tale disposizione normativa non è ovviamente possibile derogare, pur se sarebbe possibile tenere conto di eventuali macroscopiche contraddizioni o inesattezze che potrebbero indurre ad un diverso convincimento ai fini sanzionatori.

In tale rapporto è dato leggere che al 22° del 2° tempo "partiva una rissa che coinvolgeva alcuni calciatori titolari e di riserva di entrambe le squadre tra i quali, per ciò che riguarda il presente procedimento, l'arbitro ha riconosciuto i sigg. David Giuseppe Giordano e Manfredi De Santis, "che vi partecipavano in modo violento colpendo con calci e pugni calciatori e dirigenti avversari" e il sig. Giorgio Cutrona, il quale si spintonava e minacciava con un calciatore avversario.

Appare quindi evidente che le considerazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, che delineano ben precisi profili di responsabilità a carico dei tesserati sanzionati.

Quanto all'entità delle sanzioni, esse appaiono correttamente irrogate nel minimo edittale tanto al sig. Giorgio Cutrona, alla stregua del disposto dell'art. 19 comma 4 lettera b), quanto ai sigg. Giordano e De Santis, avuto riguardo al disposto dell'art. 19 comma 4 lettera c).

La sanzione dell'ammenda appare altresì adeguata, dovendosi tenere conto ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. del fatto dei propri tesserati ed ancora delle condizioni dello spogliatoio dell'arbitro, definito "sporco ai limiti dell'igiene".

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativamente alla posizione del sig. Francesco De Santis e lo rigetta per il resto.

Con addebito della tassa reclamo (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/02/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**